

CARCERE e CORONAVIRUS



Il Garante dei diritti dei detenuti. Carceri e emergenza Coronavirus.



In questo grave momento di emergenza nazionale, ritengo che l'informazione alle persone detenute e ai loro congiunti e familiari sia fondamentale. Da qui l'idea di inserire su questo sito i provvedimenti normativi che in questi ultimi giorni, sempre più numerosi, vengono emanati, ma anche di presentare, in una forma quanto più possibile fruibile, le notizie più rilevanti concernenti la materia penitenziaria e le buone prassi che la C.C. di Spini di Gardolo sta attuando nella contingenza.

Il tutto nella ferma convinzione che in questo difficile momento **siamo** tutti tenuti ad un comportamento responsabile, consci che le limitazioni imposte a tutti noi, seppur incidenti su altrettanti diritti, sono funzionali esclusivamente alla miglior tutela della salute nostra, dei nostri cari e, nello specifico, di tutte le persone detenute e di tutti gli operatori che in questi giorni difficili si stanno adoperando al meglio nelle strutture penitenziarie.

Il mio più sentito grazie al presidio medico tutto e alla sua responsabile, dott.ssa Chiara Mazzetti, nonché alla Direzione e a tutti gli agenti di polizia penitenziaria impegnati in questi giorni in istituto sotto la direzione attenta della comandante, dott.ssa Ilaria Lomartire.

SOSPESI I COLLOQUI DI PERSONA



Le alternative previste con Skype/WhatsApp e telefonate in deroga

Attualmente, secondo le disposizioni normative e le circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, risultano sospesi i colloqui di persona con i familiari ed i prossimi congiunti. Il d.l. 8 marzo n. 11 ha previsto che i colloqui dei detenuti con i propri familiari e conviventi siano svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti previsti dalla legge.

La novità: WhatsApp in carcere

Da lunedì 23 marzo 2020 è stata autorizzata anche una nuova modalità per le videochiamate, attraverso cellulari messi a disposizione dal DAP. Le videochiamate, gratuite, hanno la durata di 20 minuti e sono, al momento, due a settimana.



Chi ha diritto alle chiamate Skype/WhatsApp?

Hanno diritto tutti coloro che erano precedentemente autorizzati al colloquio di persona (e coloro che, pur non autorizzati, in quanto impossibilitati per distanza o altro motivo, ne abbiamo i requisiti).



Cosa si deve fare per aver accesso alle chiamate Skype/WhatsApp?

La persona detenuta deve presentare una specifica richiesta utilizzando il modulo fornito dalla Casa Circondariale. Alla richiesta devono essere allegati:

- l'indirizzo di posta elettronica del familiare/convivente;
- la copia di un valido documento di identità del familiare/convivente munito di fotografia ben visibile;
- l'autocertificazione del familiare/convivente circa l'assenza di altre persone durante la videochiamata;
- il numero di telefono, anche di utenza mobile e indicazione del luogo in cui verrà effettuata la videochiamata;
- la copia del certificato di famiglia o autodichiarazione attestante il grado di parentela, se non già prodotta;
- in caso di videochiamata WhatsApp: copia del contratto telefonico.

I documenti allegati, qualora non siano già a disposizione del detenuto o della Casa circondariale, devono essere inviati dai familiari/conviventi al indirizzo di posta elettronica di seguito indicato inserendo nell'oggetto della mail:

“Documenti per collegamento Skype/WhastApp con il detenuto (indicare nome e cognome)”
e.mail: **comando.cc.trento@giustizia.it**

Intervenuta l'autorizzazione, nel caso di chiamata Skype/Whastapp, il familiare/convivente riceverà una mail con specificato il giorno e ora del colloquio, cui lo stesso dovrà rispondere per accettazione. Nel caso di chiamata WhatsApp manca un previo contatto del congiunto da parte dell'istituto: il sistema in questo caso funziona sulla base di una lista di prenotazioni effettuate direttamente dalle persone detenute giorno per giorno.

Quante sono le telefonate suppletive con apparecchio telefonico fisso in deroga alle previsioni di legge?

Attualmente nel Casa Circondariale di Spini di Gardolo è autorizzata una telefonata in più la settimana della durata di 10 minuti.

Le chiamate Skype/WhatsApp e le telefonate straordinarie sono pagamento?

La recentissima nota del DAP di data 21 marzo 2020 avente ad oggetto *“Colloqui detenuti con i propri familiari”* ha previsto espressamente che la possibilità per le persone detenute di svolgere colloqui skype sarà gratuita, così come gratuite saranno anche le telefonate concesse in più rispetto

alle ordinarie previste per legge. Inoltre è stata prevista la **possibilità di ricevere bonifici online e l'aumento dei limiti di spesa per i detenuti.**



E' ancora possibile ricevere pacchi dai familiari?

Al momento risulta sospesa la possibilità di portare di persona pacchi direttamente in istituto. I pacchi possono essere spediti. Allo stato, con una serie di cautele aggiuntive, sono poi consegnati alle persone detenute. I generi alimentari debbono essere in confezione sotto-vuoto commerciale o comunque in confezioni integre. Gli indumenti preferibilmente nuovi e sigillati o comunque in perfette condizioni igieniche.



I PROVVEDIMENTI NORMATIVI ADOTTATI IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE

Appare di tutta evidenza come la situazione di sovraffollamento, che caratterizza praticamente l'intero sistema carceri, possa fungere nel momento attuale, visto il concreto rischio di diffusione del virus, da elemento ulteriormente critico, rispetto a realtà, quali quelle carcerarie, che già si caratterizzano per la presenza di un numero elevato di persone in un ristretto spazio vitale.

a) Da qui l'urgenza di intervenire con misure che siano in grado di incidere significativamente sul numero delle presenze.

In questa direzione si pone anche la previsione di cui al **D.L. n. 18 del 17 marzo 2020** in cui si è disciplinata una forma eccezionale di esecuzione della pena presso il domicilio (L. n. 199/2010), valevole fino al 30 giugno 2020, caratterizzata dalle seguenti peculiarità:

In un'ottica semplificativa:

1. deroga espressa a quanto disposto dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199;
2. la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199;
3. il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio deve essere redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria.

È altresì previsto l'obbligo di braccialetto elettronico per le pene superiori ai sei mesi. Nell'ultima versione, purtroppo, il Governo ha adottato una formula di chiusura che rischia di vanificare l'intento perseguito: si prevede infatti che il magistrato di sorveglianza adotti il provvedimento, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Il medesimo decreto n. 18/2020 ha previsto anche la possibilità di concedere al semilibero licenze fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui all'art. 52 comma 1 o.p.

Seppur nei giorni successivi all'emanazione si sia registrata una consistente flessione delle presenze, con un'uscita dal carcere di più di 1.500 persone, appare evidente che la misura non possa apparire risolutiva della situazione di grave sovraffollamento che ancora caratterizza le nostre carceri. Sono pertanto da salutare con favore quelle buone prassi che parte della magistratura sta adottando: applicazione del differimento pena e della detenzione domiciliare in surroga (art. 47 ter comma 1 ter o.p.), o della detenzione domiciliare umanitaria ex art. 47 ter comma 1 o.p. ove si tratti

di persone di età superiore ai 65 anni che presentino un quadro clinico caratterizzato da gravi patologie che, pure non tali da fondare un'incompatibilità dell'esecuzione della pena in carcere, potrebbero essere esposte ad un grave rischio in caso di contagio. Così come quei provvedimenti che, ben prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, coraggiosamente, hanno modificato le prescrizioni della semilibertà per permettere ai detenuti di evitare di rientrare in istituto per la notte, consentendo agli stessi di dormire a casa.

Non sfugge però come, in assenza di un dato normativo chiaro, si tratti pur sempre di prassi virtuose che, in quanto tali, caratterizzano solo certe realtà con un ritorno critico sul piano della parità di trattamento. Quanto mai auspicabile, dunque, un ulteriore intervento normativo che, con maggiore coraggio, individui ulteriori strumenti, idonei a contribuire alla deflazione carceraria.

b) Sempre nell'ottica di prevenire il rischio di contagio anche l'esigenza di limitare, per quanto possibile, la stessa uscita e reingresso nella struttura di persone detenute oggetto di permesso premio, semilibertà e art. 21 o.p. (lavoro all'esterno).

Risulta ispirata a questo fine la previsione di cui al D.L. n. 11/2020 il quale concede discrezionalità alla Magistratura di Sorveglianza di sospendere la concessione della semilibertà e dei permessi premio fino al 31 giugno 2020, peraltro omettendo di pronunciarsi sul lavoro all'esterno che pone le medesime problematiche degli istituti citati (uscita e reingresso in istituto).

UDIENZE E COLLOQUI CON I DIFENSORI

a cura del Presidente della Camera Penale avv. Filippo Fedrizzi



I) Udienze a distanza avanti il Tribunale di sorveglianza di Trento

Il 20 marzo u.s. il Tribunale di Sorveglianza di Trento, la Procura Generale, la Procura della Repubblica, la Camera penale di Trento e gli Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto hanno stipulato un protocollo che prevede la possibilità, esclusivamente per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria in atto, di celebrare i procedimenti indifferibili (nei confronti di persone detenute) anche a distanza, secondo le seguenti modalità: il difensore può scegliere, prima dell'udienza, di partecipare fisicamente alla stessa, ovvero a distanza, e cioè mediante il sistema della videoconferenza, vuoi dal proprio studio, vuoi presentandosi presso la Casa Circondariale di Trento e collegandosi in videoconferenza con il Tribunale insieme al proprio assistito.

Il detenuto partecipa sempre in videoconferenza, dalla Casa Circondariale di Trento.

Nel caso di partecipazione all'udienza del difensore dal proprio studio, verrà messa a disposizione del detenuto una utenza telefonica apposita, per poter parlare con il proprio difensore in via riservata.

L'eventuale interprete potrà presenziare o accanto al condannato, oppure in aula d'udienza, fermo restando il collegamento in tempo reale con il detenuto.

II) Altre udienze a distanza

Allo stato ha dato comunicazione di voler svolgere le udienze penali indifferibili a distanza, con analogo sistema di videoconferenza, anche il Tribunale ordinario di Rovereto, ma senza concordare le modalità operative.

In mancanza di accordo, le norme di legge attualmente in vigore prevedono unicamente il collegamento in videoconferenza con il detenuto, ma non anche con le altre parti processuali, di talché lo strumento del protocollo condiviso appare assai opportuno se non indispensabile.

Non sono invece pervenute comunicazioni sul punto dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Trento, per il che le udienze indifferibili, nei confronti degli imputati detenuti, dovrebbero tenersi a norma delle disposizioni vigenti e quindi i difensori debbono essere fisicamente presenti in udienza.

III) Colloqui dei difensori con i detenuti

I colloqui dei difensori con i detenuti sono ammessi, con la raccomandazione di indossare l'apposita mascherina e di utilizzare i dispenser igienici ubicati nei bagni dell'area colloqui.

Anche i colloqui telefonici con i difensori non hanno subito interruzioni o limitazioni.

Trento, 27 marzo 2020

Immagini da: www.pixabay.com